

DPCM 3 DICEMBRE 2020 LE REGOLE CONFERMATE E QUELLE DI NUOVA INTRODUZIONE

Con Ordinanza del Ministro della Salute la Regione Umbria passa da zona arancione a zona GIALLA

Di seguito i comportamenti da seguire.

COPRIFUOCO

Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Il 31 dicembre 2020 è fatto divieto di spostarsi dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021.

Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE

E' possibile uscire dalla Regione solo per raggiungere territori di fascia gialla. Lo spostamento in regione di colore diverso è consentito se gli spostamenti sono motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nessuna restrizione per spostarsi in comuni della Regione.

Indipendentemente dal colore di attribuzione della fascia di colore dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome anche per raggiungere le seconde case.

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 é vietato ogni spostamento tra comuni anche per raggiungere le seconde case.

Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Possibile il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

ATTIVITA' COMMERCIALI

Le attività commerciali al dettaglio di vicinato, medie e grandi superfici di vendita si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza regionale

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
- accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:

A) per locali fino a quaranta metri possono accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

B) per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;

C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

D) all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale;

- adozione di modalità di accesso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

CIRCOLI RICREATIVI (Ordinanza n. 77 regione Umbria)

Sono sospese fino al 15 gennaio 2021 tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole. Per tali tipologie viene prevista l'applicazione dell'allegato 1 Ordinanza regionale n. 77.

ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono rimanere aperti con consumo al tavolo dalle ore 5 alle 18. Al tavolo sono consentite un massimo di 4 persone salvo che siano conviventi.

L'asporto è consentito fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze dell'esercizio

Il domicilio è sempre consentito senza restrizioni di orario.

Dalle ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

ALBERGHI E RISTORAZIONE

Gli alberghi e altre strutture ricettive possono rimanere aperti.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

RISTORAZIONE NELLE AREE DI SERVIZIO

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Si ricordano inoltre le prescrizioni di carattere generale

Fino al 15 gennaio 2021 - data di validità del nuovo Dpcm - su tutto il territorio nazionale sono **sospese** le seguenti attività:

- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, **anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;**
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere

persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

- convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le **crociere** sono vietate fino al 6 gennaio 2021 mentre i **comprensori sciistici** riapriranno il 7 gennaio 2021.

CHIUSURA PIAZZE STRADE AL PUBBLICO

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private